



**DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.**

**Documento di Sintesi**  
relativo al

**Modello di Organizzazione e Gestione**  
**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**“Modello Organizzativo”**

*Parte Speciale A*

*Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*

## INDICE

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO .....                     | 3 |
| 1.1 | Premessa .....  | 3 |
| 1.2 | La tipologia dei reati .....  | 3 |
| 1.3 | Il D.lgs. n. 81/2008 .....  | 4 |
| 1.4 | Le attività sensibili.....  | 5 |
| 1.5 | Gli impegni della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ..... | 5 |
| 1.6 | Principi e norme di comportamento per i Destinatari .....                             | 8 |
| 1.7 | Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative.....                                     | 9 |
| 1.8 | Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza .....                   | 9 |

## 1 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

### 1.1 Premessa

L'art. 25<sup>septies</sup> del D.lgs. 231/01, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" e successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81/08 ha inserito nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si riporta il testo integrale dell'art. 25<sup>septies</sup>:

#### **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di seguito si descrivono i reati presupposto richiamati dall'art. 25<sup>septies</sup> del D.lgs. 231/01

### 1.2 La tipologia dei reati

#### **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del d.lgs. 81/08**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ...Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

#### **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, comma 2, D.lgs. 81/08)**

*1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

*2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:*

- a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);  
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;  
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

### **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.... Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

### **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.), commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*“... Se i fatti di cui al secondo comma (se la lesione personale è grave o gravissima) sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ...”*

## **1.3 Il D.lgs. n. 81/2008**

Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un testo normativo.

Dall'art. 30 del D.lgs. 81/08, in particolare, viene posto a carico dell'Ente, affinché con il proprio Modello si possa ottenere l'esclusione della responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01 (c.d. esimente), l'onere di attuare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quale emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'Ente, inoltre, sempre per effetto del disposto dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, deve prevedere nel proprio Modello:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte quelle attività necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi giuridici di cui sopra;
- un'articolazione di funzioni, per quanto richiesto dalla natura e dimensione dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello qualora siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, in occasione di mutamenti dell'organizzazione e nell'attività.

Infine, il comma 5, prevede che "In sede di prima applicazione, i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al BS OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

## 1.4 Le attività sensibili

### OMISSIS

## 1.5 Gli impegni della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Daikin Applied Europe si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che esprime e realizza attraverso una Politica della Salute e Sicurezza che si basa sui seguenti principi fondamentali:

- assicurare un ambiente di lavoro sano e sicuro nei siti produttivi e nelle sedi in cui si opera e predisporre misure preventive adeguate per ridurre i rischi d'incidenti e di infortuni causati dalle attività lavorative, minimizzando, per quanto è possibile, le cause dei rischi connessi con l'ambiente di lavoro;
- impegno costante al rispetto di prescrizioni legali applicabili, al Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01 e alle altre regole di gruppo in materia di salute e sicurezza, al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-septies;
- impegno costante per la ricerca di opportunità di continuo miglioramento delle prestazioni inerenti gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- creazione di indicatori di prestazione per sorvegliare nel tempo l'andamento degli obiettivi e dei traguardi pianificati;
- coinvolgimento e sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva e dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di promozione per la salute e sicurezza;
- comunicazione della politica alle parti interessate attraverso la trasmissione ai fornitori ed al pubblico in generale, per coinvolgerli nelle strategie aziendali in materia di salute e sicurezza;
- progettazione dei prodotti e dei processi atti a garantire la massima soddisfazione dei clienti ed a prevenire o minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza durante la costruzione, l'esercizio, la manutenzione, la dismissione dei propri prodotti ed impianti, con il ricorso economicamente praticabile alle migliori tecnologie disponibili;

- impegno nell'informare, formare, motivare e coinvolgere tutti i dipendenti affinché svolgano i propri compiti in conformità agli obiettivi, fornendo loro l'adeguata preparazione a rispondere in modo efficace alle emergenze e assicurarsi che anche coloro che lavorano per conto dell'organizzazione eseguano le varie attività nel rispetto della Politica e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- ricerca di fornitori, appaltatori e collaboratori qualificati rispetto ai criteri che la Società si è data internamente in merito agli aspetti inerenti salute e sicurezza;
- previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25septies del D.lgs. 231/01;
- previsione di idonei flussi informativi da parte del personale verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti, ai mancati incidenti e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa;
- previsione di un apposito sistema di deleghe, come previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 81/08, al fine di una corretta e più efficace gestione degli adempimenti discendenti dalla normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in tutte le sedi;
- previsione di idonei flussi informativi da parte dei soggetti come sopra delegati nei confronti del Datore di Lavoro, in ordine all'attività svolta (rendicontazione periodica degli adempimenti posti in essere e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché delle attività di monitoraggio e controllo condotte e degli esiti delle stesse);
- previsione di un sistema di vigilanza sul soggetto delegato da parte del Datore di Lavoro, anche per il tramite di consulenti (*auditors*) esterni incaricati dal medesimo Datore di Lavoro;
- previsione di idonei flussi informativi da parte degli *auditors* come sopra incaricati in favore del Datore di Lavoro.

Daikin Applied Europe si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro operando nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Essa, pertanto, si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori.

Daikin Applied Europe, nello sviluppo del proprio servizio di prevenzione e protezione e ferme restando le responsabilità ex lege previste in materia, ha provveduto:

- a definire un sistema formalizzato di procure e deleghe per ogni sede operativa della Società rispettoso dei seguenti requisiti: i) coerenza delle qualifiche e delle competenze professionali del delegato con le responsabilità assegnate ii) accettazione espressa da parte del delegato e conseguente assunzione dei relativi obblighi; iii) chiara definizione delle stesse e dei rispettivi contenuti ed ambiti operativi; iv) conoscibilità all'interno della Società e pubblicità verso gli interlocutori esterni; v) definizione dei ruoli aziendali con poteri di spesa, con specificazione dei budget e della natura delle spese;
- ad eseguire la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- alla designazione dei lavoratori incaricati della prevenzione incendi, della gestione delle emergenze e del primo soccorso;
- alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alla istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria;
- alla definizione di un piano di emergenza;
- alla definizione, formalizzazione e implementazione di un corpo di procedure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla organizzazione di attività di formazione /informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Daikin Applied Europe, inoltre, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08, ha volontariamente definito ed implementato un Sistema di Gestione Aziendale per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori in conformità allo standard ISO 45001:2018, assicurando l'adempimento degli specifici obblighi giuridici richiesti dal legislatore nell'articolo summenzionato.

Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, così come definito da Daikin Applied Europe, è in linea con quanto richiesto dal D.lgs. 231/01, ossia finalizzato anche alla prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 25-septies.

Con particolare riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria derivante dal Coronavirus "Covid-19" ed alla prevenzione dei relativi rischi, la Società:

- ha nominato un Comitato interno per la Sicurezza Covid-19, composto dal Datore di Lavoro, dai Delegati del datore di lavoro per la sicurezza, dal Medico competente, dal RSPP, dai RLS/RSU, dal responsabile Legal & Compliance e dal responsabile HR per il coordinamento delle attività di gestione della pandemia e dell'emergenza sanitaria e per l'applicazione dei protocolli sanitari e di sicurezza tempo per tempo vigenti;
- ha definito, adottato e comunicato al personale le procedure, istruzioni/informative e misure di prevenzione dei contagi, integrative del DVR, coerenti e in applicazione delle disposizioni e dei protocolli al riguardo emanati (e di volta in volta vigenti ed applicabili) dal Governo e dalle Autorità nazionali e regionali. Le misure adottate dalla Società prevedono, secondo un livello di intensità maggiore o minore a seconda della maggiore o minore gravità della situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19, tra l'altro:
  - a. la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, con la riorganizzazione di tutti gli spazi aziendali, distanziamenti tra postazioni di lavoro, areazione degli uffici, turni di lavoro, limitazione delle riunioni in presenza e delle trasferte, chiusura delle aree comuni (es. sale ristoro), contingentamento degli ingressi dei lavoratori e di soggetti esterni;
  - b. organizzazione ed utilizzo di modalità di lavoro agile e da remoto (smart working), per quanto possibile e necessario, fornendo al personale adeguati strumenti tecnologici e sistemi di connessione;
  - c. la messa a disposizione del personale di adeguati dispositivi anti-contagio (mascherine e prodotti igienizzanti);
  - d. l'intensificazione delle pulizie e delle attività di sanificazione negli ambienti di lavoro (compresi i sistemi di condizionamento dell'aria e dei relativi filtri) anche con l'utilizzo di prodotti specifici sanificanti;
  - e. l'utilizzo di eventuali rilevatori di temperatura corporea, ove obbligatorio o facoltativamente, senza archiviazione dei dati biometrici e comunque nel rispetto della riservatezza e della privacy di ciascuno;
  - f. la formazione del personale, finalizzata a raggiungere la massima conoscenza delle procedure da seguire e la massima sensibilità sui rischi di contagio;

- g. il rispetto di specifiche regole di comportamento in caso di contagio di un lavoratore, ivi inclusa la collaborazione con le autorità sanitarie territoriali per il tracciamento dei relativi contatti stretti;
- ha definito un sistema di controllo interno per la verifica della corretta applicazione delle procedure e delle misure di prevenzione e protocolli anti-contagio adottati e per la verifica dei requisiti per l'accesso al lavoro in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti (ivi compresa la verifica del possesso del green pass, quale conferma di avvenuta vaccinazione o dell'effettuazione di un tampone negativo);
- monitora costantemente la normativa vigente ed applicabile in materia di gestione dell'emergenza sanitaria e prevenzione dei contagi da Covid-19;
- monitora l'adeguatezza delle procedure e misure di prevenzione dei contagi da Covid-19 come sopra adottate, al fine di assicurare che le medesime procedure e misure siano coerenti con le disposizioni ed i protocolli al riguardo emanati (o che dovessero essere eventualmente emanati) dal Governo e dalle Autorità nazionali e regionali.

## 1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati previsti nel presente capitolo della Parte Speciale;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino i reati previsti nel presente capitolo di Parte Speciale, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- in caso di gestione di ispezioni, prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli incaricati del soggetto ispettivo (mediante dotazione agli ispettori di idonee strutture e mediante messa a disposizione della documentazione aziendale necessaria e richiesta), secondo principi di correttezza e veridicità, comunicando alle Funzioni competenti qualsivoglia criticità emersa in tale sede.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte speciale, ai destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- attenersi alla Politica aziendale della salute e sicurezza aziendale;
- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia;
- agire nel rispetto e nei limiti dei poteri conferiti con le deleghe e le procure;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale, nel Codice Etico e nel sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro definito in conformità allo standard ISO 45001:2018;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- conoscere l'organigramma aziendale e gli schemi organizzativi;



- attenersi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal delegato in materia di sicurezza del lavoro e dalle altre funzioni responsabili;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- partecipare ai programmi di formazione.

Daikin Applied Europe, inoltre, ritiene vincolanti:

## **OMISSIS**

Per i **terzi fornitori**:

- a. assicurare la propria competenza tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- b. fare proprie le informazioni fornite dal delegato in materia di sicurezza del lavoro e/o dal datore di lavoro circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal delegato in materia di sicurezza del lavoro e/o dal datore di lavoro;
- c. cooperare con il delegato in materia di sicurezza del lavoro e/o il datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro riguardanti l'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
- d. coordinare con il delegato in materia di sicurezza del lavoro e/o il datore di lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- e. rispettare il divieto di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- f. rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## **1.7 Procedure Specifiche ed Istruzioni Operative**

### **OMISSIS**

## **1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli, definiti di secondo livello, sulle attività di gestione poste in essere dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Egli altresì verifica l'adeguatezza e il rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali che la Società ha definito in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposti all'altrui direzione e i componenti degli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25-septies D.lgs. 231/01.

### **OMISSIS**